



STATUTO ORGANICO
dell' Ospedale Civico
DI
CALUSO



CALUSO
TIPOGRAFIA LUIGI BOGGIO
1902.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del nostro Ministro, Segretario di Stato per gli affari dello Interno;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale di Caluso in data delli 14 novembre 1868 e 2 settembre, 4 novembre, 30 dicembre 1869, 10 aprile e 23 maggio 1870, relativa alla fondazione di uno Spedale pei poveri infermi nel predetto Comune;

Vista la deliberazione della Congregazione di Carità locale in data del 15 novembre 1869 concernente lo stesso argomento;

Visto l'atto di vendita di una casa di proprietà della Damigella Carolina Pettiti al predetto Comune in data del 20 novembre 1869, contenente la donazione di lire sei mila a favore del predetto Spedale;

Visto lo Statuto Organico dello Spedale medesimo in data 23 maggio 1870;

Viste le relative deliberazioni della Deputazione Provinciale in data delli 17 gennaio, 12 marzo e 28 settembre 1870;

Vista la legge 3 agosto 1862 sulle Opere Pie;

Visto il parere del Consiglio di Stato in data 12 novembre 1870;

Abbiamo decretato e decretiamo:

ART. 1.

L'Ospedale pei poveri infermi fondato in Caluso, Provincia di Torino, dal Municipio locale, col concorso della Congregazione di Carità e della beneficenza privata, è eretto in corpo morale.

ART. 2.

È approvato lo Statuto Organico del predetto Ospedale in data del 16 dicembre 1870, composto di trentuno articoli.

ART. 3.

Il predetto Statuto sarà visto e sottoscritto dal nostro Ministro dello Interno che è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Firenze, addì 8 gennaio 1871.

Firmato VITTORIO EMANUELE

Controseguito G. LANZA.

Per copia conforme

Il Direttore Capo di Divisione

GEMELLI.

STATUTO ORGANICO

dell'Ospedale Civico di Caluso

CAPO I.

Origine, sede e scopo.

ART. 1.

L'Ospedale, che ha sede nel Comune di Caluso, trae la sua origine da atto di vendita 20 dicembre 1859, rogato Scapini, col quale la Signora Damigella Carolina Pettiti, alienando un corpo di casa a favore di questo Comune con insigne esempio di liberalità e beneficenza, sul prezzo ricavato, rinunciava generosamente a lire sei mila, onde servissero di fondo per l'impianto dello Spedale, ed oggi si regge mediante concorso per parte della Congregazione di Carità, del Municipio e di elargizioni di privati benefattori.

ART. 2.

Esso ha per iscopo:

1° Di ricoverare i poveri infermi, d'ambo i sessi, nati ed aventi una stabile dimora nel Comune;

2° L'Ospedale accoglie altresì gli estranei al Comune, che trovandosi di passaggio, o temporaneamente vi ammalassero, salvo rimborso delle spese da parte degli ammalati stessi o delle loro famiglie, se non sieno indigenti;

3° Saranno però solo ricoverati quelli affetti da malattie acute ed ordinarie, ed esclusi quelli per malattie croniche, lue venerea ed altre contagiose;

4° La direzione sanitaria viene affidata al signor medico-chirurgo condotto locale indicato dall'Amministrazione;

5° È stabilito provvisoriamente a sei il numero dei letti.

CAPO II.

Amministrazione.

ART. 3.

L'Ospedale è amministrato da un Presidente e due Consiglieri, i quali saranno eletti dall'Assemblea Generale di tutti li Azionisti a maggioranza assoluta di voti, oltre il Sindaco ed il Presidente dell'Amministrazione di Carità *pro tempore* che ne sono membri nati, e così in totale di cinque membri tutto compreso.

ART. 4.

L'Assemblea si riunirà ordinariamente due volte all'anno; cioè nei mesi di aprile o maggio ed in

ottobre o novembre, ed in seduta straordinaria sempre quando imperiose circostanze lo richiegano, e dietro istanza scritta da dieci azionisti.

ART. 5.

Nella sessione di primavera, provvederà a tutta la gestione avuta dall'Amministrazione nell'esercizio antecedente, ed a quelle interessanti l'ordine dell'Amministrazione; ed in quella d'autunno si occuperà del conto presuntivo pell'entrante esercizio, e pella surrogazione e riconferma dei membri dell'Amministrazione. Si nell'una che nell'altra sessione delibererà sulle pendenze tutte che sono d'esclusiva competenza dell'Assemblea generale di tutti gli azionisti.

ART. 6.

I Membri dell'Amministrazione eletti entreranno in ufficio alle epoche e nei modi stabiliti pell'Amministrazione comunale, e dureranno in ufficio tre anni. Essi si rinnovano un terzo per ogni anno, meno il Presidente, il quale rimarrà in ufficio per tre anni consecutivi, se rieletto. Nei primi tre anni la scadenza è determinata dalla sorte, e poscia per anzianità. Chi surroga membri scaduti anzi tempo, rimane in carica solo per quanto vi sarebbe stato il predecessore.

ART. 7.

Non potranno assumere l'ufficio e ne decadranno quando lo avessero assunto quelli che vi fossero

stati eletti prima di avere renduti i conti della precedente Amministrazione o che abbiano lite vertente coll'Ospedale.

ART. 8.

Gli ascendenti e discendenti, il fratello, il genero e lo suocero non potranno essere contemporaneamente membri dell'Amministrazione; avvestandosi questa incompatibilità, andrà escluso il membro meno anziano; a pari anzianità, il più giovane; il nuovo eletto da quello che siede in ufficio; in caso di elezione contemporanea, si avrà per anziano, colui che riuscì nel primo scrutinio con maggior numero di voti, ed a parità di voti si avrà per anziano il maggiore d'età.

ART. 9.

Non potranno inoltre essere membri dell'Amministrazione e perderanno tale qualità coloro che (fatta sottrazione del censo) non abbiano diritto di essere elettori amministrativi.

CAPO III.

Beni e Rendite.

ART. 10.

L'Amministrazione dello Spedale provvede allo scopo ed al mandato che le vengono assegnati dalla Legge e dallo Statuto organico con le rendite dei beni e dei cespiti come in appresso:

1° Coll'interesse annuo del capitale largito dalla Signora Damigella Carolina Pettiti di lire sei mila e così annue lire trecento sessanta;

2° Col concorso del Municipio per annue lire duecento;

3° Col concorso della Congregazione di Carità per lire trecento;

4° Colle azioni di generosi benefattori, quali si calcolano in lire cinquecento;

5° Finalmente con tutte le elargizioni genericamente date da pie liberalità, sia per atti tra vivi, che per testamentarie disposizioni, che puonno avverarsi.

Totale rendita lire mille trecento sessanta (1360).

ART. 11.

Le azioni sono di lire cinque ciascuna, e l'obbligo del pagamento delle medesime s'intende assunto dai sottoscrittori per un triennio a partire dal 1° gennaio dell'anno in cui venne sottoscritto l'obbligo rispettivo, e salvo disdetta data per iscritto almeno tre mesi prima del rispettivo

triennio, s'intenderanno rinnovate tacitamente per un triennio successivo.

ART. 12.

Per cura della Direzione sarà tenuto un apposito registro, nel quale gli azionisti colla loro sottoscrizione assumeranno gli obblighi sovraccennati per il numero rispettivo di azioni.

CAPO IV.

Attribuzione del Presidente e del Consiglio di Amministrazione.

ART. 13.

Il Presidente:

1° Spedisce gli avvisi per la convocazione dell'Amministrazione, ne presiede e dirige le adunanze;

2° Cura l'eseguimento delle deliberazioni prese dall'Assemblea Generale degli Azionisti, quando non ne sia specialmente affidato l'incarico ad alcuno degli Amministratori;

3° Dirige la corrispondenza ufficiale che si sottoscrive, e sorveglia la tenuta dei registri e l'andamento degli affari;

4° Provvede all'osservanza della legge e dei regolamenti, e l'esecuzione degli ordini superiori, ed all'adempimento dei legati, al pagamento delle spese stanziato nel bilancio, coll'emissione dei mandati relativi;

5° Procede alle verificazioni ordinarie e straordinarie di cassa in presenza del Tesoriere, facendone risultare per atto verbale da rassegnarsi all'Amministrazione;

6° Vigila che esso Tesoriere presenti puntualmente i conti nel termine stabilito, provocando, in caso di ritardo, i provvedimenti suggeriti all'art. 22 del regolamento 27 novembre 1862;

7° Sorveglia l'andamento generale della Pia Fondazione;

8° Rappresenta in giudizio lo Spedale e stipula in nome di questo i contratti privati deliberati dall'Amministrazione;

9° Sospende, in caso d'urgenza, gl'impiegati riferendone all'Amministrazione;

10° Prende, in caso d'urgenza, tutte le misure conservatorie, salvo l'informarne tosto l'Amministrazione stessa.

ART. 14.

Nei casi di mancanza, assenza od impedimento del Presidente, sarà egli surrogato temporaneamente dal membro più anziano.

ART. 15.

Spetta all'Amministrazione, con obbligo in solido fra i suoi membri, l'amministrazione generale dei beni affidatili nell'interesse dello Spedale; oltre ciò essa:

1° Delibera sui Bilanci e sui conti annuali;

2° Determina i contratti da farsi e le loro condizioni da sottoporsi all'Assemblea Generale

degli Azionisti, ne cura l'effettuazione dei medesimi, salvo l'approvazione della Deputazione Provinciale, nei casi dalla legge prescritti;

3° Ripartisce le elemosine ed i sussidi largiti all'Ospedale;

4° Nomina e revoca gli impiegati ed i salariati formando con essi le rispettive convenzioni, ed osservando quanto alla nomina del segretario il prescritto della prima parte dell'art. 18 del Regolamento 8 giugno 1865 sulla legge comunale stesso anno;

5° Delega uno o più dei suoi membri per rappresentarla nella stipulazione degli atti pubblici, da approvarsi dalla Deputazione Provinciale, intestando ai delegati legale procura in brevetto;

6° Riconosce la validità della cauzione da presentarsi dal tesoriere, per l'ammontare da determinarsi nel regolamento d'amministrazione e di servizio interno;

7° Determina il premio, retribuzione o stipendio da attribuirsi al tesoriere medesimo nella misura da stabilirsi nello stesso regolamento;

8° Allestisce il regolamento d'amministrazione e di servizio interno da sottoporsi all'Assemblea Generale degli Azionisti per l'approvazione;

9° Propone le modificazioni (ove occorra) al presente Statuto organico;

10° Ed infine delibera su tutti gli atti che riguardano l'amministrazione del patrimonio, l'uso della rendita nell'interesse dello Spedale, non che di quelle Opere Pie che venissero per superiore disposizione aggregate a detto Ospizio.

CAPO V.

Adunanze, convocazioni, tornate, votazioni e deliberamenti.

ART. 16.

Le adunanze sono ordinarie e straordinarie. Le prime dovranno seguire almeno due volte al mese, nei giorni che saranno dall'Amministrazione determinati. Le altre avverranno semprechè bisogno urgente lo richieda, sia per mozione del Presidente, sia per domanda sottoscritta da due membri, e sia per ordine dell'Autorità Governativa.

ART. 17.

Le convocazioni si fanno dal Presidente per invito scritto, con l'indicazione dei principali affari da trattarsi, e ventiquattro ore prima del giorno fissato per l'adunanza.

ART. 18.

Le tornate verranno indette dall'Amministrazione quindici giorni prima della loro apertura, e notificate per iscritto a tutti gli azionisti entro tre giorni successivi, con indicazione degli affari da trattarsi nella prima seduta. Esse non sono valide, se non interviene almeno la metà degli azionisti, oltre il Presidente; alla seconda convocazione però, qualunque sia il numero degli intervenuti, saranno valide le deliberazioni della Amministrazione, purchè si riferiscano allo stesso oggetto della prima convocazione. Egual numero

si richiede per la validità delle deliberazioni dell'Amministrazione.

Ogni membro dell'Amministrazione ed ogni Autorità ha diritto di fare quelle proposte che crede utili; esse però non possono essere discusse che nella prima seduta o tornata, salvo il caso d'urgenza.

ART. 19.

Se un membro dell'Amministrazione non interverrà alle tornate, od al Consiglio d'Amministrazione, per tre volte di seguito, senza averne ottenuto congedo dall'Amministrazione, come pure se si rifiuti senza motivi legittimi di compiere speciali incombenze che gli volessero affidare, sarà dichiarato dimissionario, e si provvederà alla di lui surrogazione nella prima adunanza dietro rapporto del Presidente.

ART. 20.

Le votazioni si faranno per alzata e seduta e per appello nominale; le sole concernenti persone debbono sempre essere poste a voti segreti.

ART. 21.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; questi, risultando pari, sarà la proposta nuovamente sottoposta a votazione; se ancora questa darà parità di voti, la proposta si intenderà respinta.

ART. 22.

Gli atti verbali dell'Amministrazione debbono essere sottoscritti da tutti i membri intervenuti all'adunanza. Se di Assemblea Generale di tutti gli Azionisti, debbono essere sottoscritti dal Presidente, dal membro anziano fra i presenti e dal Segretario. Di questi non ne potrà rilasciare copia, o darne lettura a chicchessia, senza il permesso dell'Amministrazione e dell'Autorità governativa.

CAPO VI.

Norme generali d'Amministrazione.

ART. 23.

È vietato ai membri dell'Amministrazione ed agli azionisti di prender parte alle deliberazioni riguardanti interessi loro proprii o dei loro congiunti od affini sino al quarto grado civile; come pure di prender parte direttamente od indirettamente ai contratti di locazione, di esazione o di appalto che si riferiscano ai beni da loro amministrati, od alle Opere Pie che ne dipendessero.

ART. 24.

Nessuno di loro potrà a titolo veruno percepire assegnamenti o remunerazioni di sorta sul Bilancio dello Spedale.

ART. 25.

L'Amministrazione deve riconoscere quali suoi obblighi principali:

1° Preparare ogni anno la proposta dei bilanci da sottoporsi all'Assemblea Generale, e rendere conto della gestione avuta, giusta le prescrizioni superiori;

2° Tenere in continua evidenza le attività e passività dello Spedale;

3° Rinnovare nei tempi debiti le iscrizioni ipotecarie;

4° Sottoporre alla Deputazione Provinciale tutti gli atti, regolamenti e contratti, non che quelle deliberazioni soggette all'approvazione di questa;

5° Pubblicare i bilanci prima di metterli in esecuzione, informandone i cittadini con apposito avviso affisso all'Albo Pretorio del Comune ed accompagnandoli di tutti gli allegati e schiarimenti che possano interessare chiunque voglia esaminarli;

6° Provvedere per la manutenzione dei mobili, per la conservazione degli stabili, capitali, censi, ecc.; per l'accrescimento delle entrate; per la possibilità di ridurre od abolire alcune spese; per curare il miglior impiego degli avanzi o di capitali provenienti dalla pubblica elargizione; ed insomma per tutto ciò che può viemaggiormente far fiorire l'Istituzione;

7° Nella prima adunanza di ogni anno, rivedere gli inventari, facendovi compilare gli stati di variazione e trasmetterli tosto all'Autorità Governativa, come è prescritto dalli articoli 8 e 9 della legge sulle Opere Pie.

ART. 26.

Qualunque erogazione di beneficenza, sussidio o lascito dovrà sempre essere comprovato; e l'Amministrazione dovrà tosto ricorrere alla Superiore Autorità per la voluta sanzione d'usufruirne.

CAPO VII.

Impiegati.

ART. 27.

Pel servizio dello Spedale sono stabiliti i seguenti impiegati:

Un Segretario;

Un Tesoriere;

Ed un Medico-chirurgo.

ART. 28.

Il numero e lo stipendio degli impiegati non potranno essere accresciuti senza l'approvazione dell'Autorità tutoria.

ART. 29.

È vietato di concedere ad essi pensioni, o qualunque specie di retribuzione, dovendo lo stipendio

tener loro vece di sufficiente ricompensa, trattandosi del denaro del povero.

ART. 30.

Le ricompense ed attribuzioni speciali degli impiegati, non che dei salariati, sono determinate dal regolamento di amministrazione e di servizio interno.

ART. 31.

Finalmente, se il numero degli azionisti verrà ad essere minore di dieci, la nomina degli amministratori, loro spettante, sarà devoluta al Municipio.

Caluso, il 16 dicembre 1870.

Sottoseritti all'originale:

GENTA PAOLO, *Sindaco*
DRUETTI AVV. GIUSEPPE
FISANOTTI GIUSEPPE
E. GUGLIELMINI
ACTIS-GROSSO CIPRIANO
Misurat. GIANASSI, *Segret.*

Visto il Ministero dell'Interno, d'ordine di S. M.

Il Ministro: G. LANZA.

